

Sistema ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

home associazioni email quesiti annunci gare link report appuntamenti about us mappa EXTRANET

cerca stampa lun 11 apr 2011 meteo

connesso: ceccarelloc

username

password

entra ☐ registrati ☐

AREE TEMATICHE

☐ edilizia privata

☐ lavori pubblici

☐ urbanistica, territorio e ambiente

☐ mercato e impresa

☐ lavoro e previdenza

☐ tecnologia qualità e sicurezza

☐ fiscalità

AREE SPECIALI

☐ attualità

☐ in parlamento

☐ costruire nel mondo

☐ il sistema Ance

Associazioni



Intelligent Energy

Nuovo Regolamento Appalti Pubblici

GUARDIAMO IN FACCIA LA CRISI

Rassegna Stampa

SOCIAL HOUSING WORKSHOP ANCE

domus premio internazionale restauro e conservazione

XI CONVEGNO NAZIONALE GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Secondo Rapporto Ance sulle Infrastrutture in Italia

Newsletter

16 CO CRE

AFM

ISTEDIL

ANCE Informa

Statuto ANCE

ANCE per BASILEA 2

in collaborazione con

DIKE

lavori pubblici

temi locali

circolari

suggerimenti

quesiti

dossier

certificazione SOA

leggi e sentenze

in evidenza

In Gazzetta ufficiale le misure ritenute idonee dal Governo per affrontare il "caro-prezzi" dei materiali da costruzione verificatosi nel corso dell'anno 2008

Ance
29/10/2008 n.2042

La Gazzetta Ufficiale n. 249 dello scorso 23 ottobre pubblica l'allegato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, in vigore da tale data, relativo agli "Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997".

L'articolo 1 del decreto-legge, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, illustra le "Disposizioni emanate in materia di adeguamento dei prezzi" di quei materiali da costruzione che hanno subito aumenti. Tali disposizioni mirano non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra Stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni di detti materiali, ma pure ad evitare un eventuale blocco nella realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche sul piano dell'occupazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per fronteggiare il repentino aumento del prezzo di alcuni materiali verificatosi nel corso del solo anno 2008, rileverà entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8% del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell'opera.

Nel limiti delle risorse disponibili, per detti materiali si procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione, determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'8% del prezzo di ogni materiale impiegato limitatamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nella quantità che sarà accertata dal direttore dei lavori.

Come anzidetto, il summenzionato Dicastero rileverà - entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto - le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale:

- per le variazioni in diminuzione, il responsabile del procedimento accerterà d'ufficio, con proprio provvedimento, il credito della Stazione appaltante e procederà ad eventuali recuperi;
- per le variazioni in aumento, a pena di decadenza in caso di inosservanza di detto termine, l'appaltatore dovrà presentare istanza di compensazione alla Stazione appaltante che indennizzerà l'impresa prelevando fondi all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento oppure, nel caso questi si siano rivelati insufficienti, rimodulando gli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011 (e cioè ridimensionando o cancellando opere ritenute non prioritarie).

Qualora il ricorso della Stazione appaltante ai propri fondi o alla rimodulazione dei lavori e delle risorse sia risultato ancora insufficiente, si potrà attingere al "Fondo per l'adeguamento prezzi", (300 milioni di euro per l'anno 2009, sottratti al FAS - "Fondo per le aree sottosviluppate") istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, con proprio decreto, ne stabilirà le modalità di utilizzo. L'Ance ha ottenuto che detto fondo sia messo a disposizione di tutte le Stazioni appaltanti (Regioni, Province, Comuni, Enti locali) - con la sola esclusione dei concessionari - e non solo delle Amministrazioni centrali e che vengano garantiti a tutte le imprese di costruzione, piccole, medie e grandi sia l'accesso al fondo stesso, sia la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

N.B.

- La compensazione non potrà aver luogo qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.
- Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, antecedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali, continua ad applicarsi la vigente disciplina.

La compensazione introdotta da detto articolo 1 è una soluzione normativa che garantisce un effettivo ed immediato rimedio per le imprese soffocate dai pesanti rincari e rappresenta, al momento, l'unica strada praticabile per uscire dalla crisi; tuttavia, non è il meccanismo a regime che l'Ance, di concerto con le altre Organizzazioni firmatarie di un documento al Ministro Matteoli, aveva fortemente richiesto al Governo e non mancherà di sollecitare nuovamente al tavolo tecnico di confronto istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008 , n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.

3. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi, precedenti all'anno 2008, gia' rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalita' di cui al comma 11.

11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione; nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Artt. 2 - 4

...Omissis...